

**REGOLAMENTO PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI  
DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO,  
AI SENSI DELL'ART. 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023**

**PREMESSA**

L'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "*operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP, il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro per l'Ente.

**ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI**

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (di seguito DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate al Comune di Castel Goffredo dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a Euro 40.000,00.

2. In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

- di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica) – 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023;
- di ordine speciale laddove previsti ex art. 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.lgs. n. 36/2023.

3. Sono escluse le dichiarazioni relative ad adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizione delle PP.AA., per le quali, i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

4. In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato (palese incoerenza tra le informazioni rese, inattendibilità evidente delle informazioni, imprecisione/omissione nella compilazione degli atti tali da far supporre la volontà di rendere solo parziali dichiarazioni, ecc.), possono essere effettuati controlli mirati ed effettuati anche prima dell'affidamento diretto.

**ART. 2 – MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, e viene effettuato estraendo in modo casuale un numero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in rapporto percentuale su quello complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 3% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa stazione appaltante, di importo inferiore a Euro 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore – con arrotondamento al valore intero più vicino, per difetto se  $<5$ , per eccesso se  $\geq 5$ .
3. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
  - entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
  - entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile Anticorruzione previa predisposizione e trasmissione entro dieci giorni dalla chiusura del semestre considerato, da parte del Responsabile del Servizio che ha disposto l'affidamento, di un elenco in ordine cronologico delle Determinazioni di affidamento diretto complessivamente assunte dallo stesso.
5. La selezione casuale del campione, attestata mediante verbale trasmesso al RUP per il successivo controllo, potrà essere effettuata dal RPCT avvalendosi dell'applicativo già in uso per la selezione degli atti soggetti a controllo interno successivo di regolarità amministrativa, ovvero mediante altri applicativi disponibili.

### **ART. 3 – ELENCO DEI CONTROLLI**

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui al presente Regolamento, sono effettuati con acquisizione d'ufficio mediante consultazione delle Banche dati in uso all'amministrazione ovvero mediante informazioni inserite nel Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico (FVOE 2.0). L'utilizzo del FVOE è possibile, ma solo nel caso specifico in cui la procedura preveda un CIG ordinario e non sia esclusa dall'acquisizione automatica dei requisiti.
2. La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:
  - richiesta del DURC anche in fase di stipula e di pagamento (possibile causa di esclusione automatica - art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023);
  - richiesta del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 (possibile causa di esclusione automatica - art. 94, comma 1 e comma 7 e art. 95, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023);
  - richiesta del Certificato dell'Anagrafe Tributaria per la verifica delle violazioni definitivamente e non definitivamente accertate presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (possibile causa di esclusione automatica – art. 94, comma 5, lett. a) e art. 95, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023);
  - richiesta del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 D.P.R. 313/2002) istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (possibile causa di esclusione automatica – art. 94, comma 5, lett. a) e art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023);
  - richiesta della Certificazione ex art. 17 Legge 68/99 (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti) in merito all'ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (possibile causa di esclusione automatica - art. 94, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023);
  - consultazione Registro Imprese per la verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - art. 94, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023);
  - richiesta del Casellario ANAC annotazioni riservate (possibile causa di esclusione automatica - art. 94 comma 5 lett. e) e f) e art. 95, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023);
  - richiesta o consultazione dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Verifica requisiti speciali - art. 100 del D.lgs. n. 36/2023);

- richiesta o consultazione iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (Verifica requisiti speciali - art. 100 del D.lgs. n. 36/2023).

#### **ART. 4 - ESITI DELLE VERIFICHE**

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.
3. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.
4. Per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'operatore economico, la Stazione appaltante dovrà comunque pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 cc.
5. Per i contratti per i quali non è stata prevista la garanzia definitiva, in caso di dichiarazioni non veritiere, il RUP deve agire per tutelare l'amministrazione. Le azioni specifiche dipendono dalla gravità delle dichiarazioni mendaci e dalla normativa di riferimento, ma generalmente includono la verifica dell'impatto sul contratto, la comunicazione all'ente appaltante, l'attivazione di eventuali azioni legali o sanzionatorie previste, la risoluzione del contratto se la falsità riguarda requisiti essenziali o condizioni di partecipazione.
6. Anche in siffatte ipotesi, il RUP procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'ente per un periodo da uno a dodici mesi. Rimangono inoltre applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per la falsità nelle dichiarazioni sostitutive.
7. Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposite verbale redatto dal RUP e trasmesso al RPCT entro dieci giorni dalla conclusione delle stesse.

#### **ART. 5 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua abrogazione, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.
2. In fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, saranno considerate le procedure affidate a partire dal 01/08/2025.

#### **ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normative vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/06/2023, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).